vademecum

del socio

cosa trovi in questo fascicolo:

72 risposte ad altrettante domande

Riteniamo di fare cosa gradita inviando questo vademecum nel quale abbiamo raccolto molte delle domande a cui abbiamo risposto in questi otto anni di attività. Sappiamo però che il rapporto umano è impagabile e un colloquio vale ben più di qualsiasi scritto. Per questa ragione non esitate a contattarci sarà un piacere rispondere alle vostre domande.



Mauro Fontana
direttore generale
049 945 9098
348 902 0324

72 risposte ad altrettante domande

socio vs assicurato

1. Quando e perché è nata Aster?
2. Perché devo essere socio e quanto costa la quota associativa?
3. Dove posso trovare lo statuto?
4. Come tratta i miei dati aster?
5. L'associazione ha un profilo su facebook?
6. Come gestisce l'associazione i rapporti assicurativi e da chi è gestito il servizio assicurativo?
7. Dov'è possibile reperire le informative a carico del broker previste dalle leggi vigenti?
8. Qual è l'Ente di controllo sui broker?
9. Come Aster impiega i proventi derivanti dalle quote associative?
10. Dov'è la sede dell'Associazione?
11. C'è sempre qualcuno che presidia la sede dell'Associazione?
12. Se lascio un messaggio dopo quanto vengo richiamato?
13. E' disponibile un numero di cellulare?
14. E' possibile avere un contatto su Skype?
15. Qual è in codice fiscale dell'Associazione?
16. Qual è in Conto Corrente e l'IBAN dell'Associazione?
17. Perché devo pagare il premio all'Associazione e non al Broker?
18. In Italia dove si trovano i soci? In quale regione si trovano i soci?
19. Quanti addetti hanno i soci aster?
20. Qual è l'attività dei soci aster?

sinistri

21. Qual è l'indennizzo medio per sinistro? Qual è il costo medio per sinistro?
22. Com'è stata l'evoluzione negli ultimi cinque anni?
23. Qual è la tipologia di danno più frequente?
24. Qual è l'errore più frequente?
25. Quali sono i sinistri più gravi?
26. Quali sono i termini di prescrizione nei contratti assicurativi?

cosa fare se...

27. Se ci sono cambiamenti nella mia azienda cosa devo fare?
28. Se creo danno ad un cliente cosa devo fare?
29. Un assicuratore mi ha proposto una polizza di responsabilità civile ad un costo migliore: è possibile? Cosa devo fare?
30. Vorrei leggere o avere una copia di tutte le condizioni dove le trovo?
31. Perché non posso avere la mia polizza?
32. Non ho tempo per leggere tutto. C'è una paginetta che mi dia una panoramiche delle coperture?

necessary vs nice

33. Questa è la nostra regola base!
34. Ha detto un tuo collega

responsabilità civile

scheda: massimali, costi, franchigia, sintesi condizioni, sintesi esclusioni

35. Perché dovrei assicurarmi per la responsabilità civile?
36. Quali sono le fasi di un sinistro di responsabilità civile?

37. Il danneggiato può agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione?
38. La polizza di responsabilità civile prevede franchigie e limiti?
39. La polizza di responsabilità civile prevede una franchigia per danno verso dipendenti?
40. Qual è la differenza tra la responsabilità civile base e plus?
41. Perché una polizza responsabilità civile dovrebbe avere un massimale il più alto possibile?
42. La polizza di responsabilità civile copre gli infortuni dei soci?
43. La polizza responsabilità civile paga le spese legali?
44. Cosa significa che paga le spese “fino a quando ne ha interesse”?
45. Ho intenzione di inserire in azienda uno stagista: sono compresi i danni che provoca o i danni che subisce?
46. Questa polizza di responsabilità civile copre sia i danni che provoco quando sono dal cliente che quelli che dovessero accadere dopo l'intervento? Se SI, per quanto tempo?
47. Se provoco solo danni "non materiali" come ad esempio un maggior consumo di gas la compagnia mi tutela?
48. Se per lavori di manutenzione, installazione o riparazione provoco danni all'impianto stesso la compagnia mi tutela?
49. Mi è capitato che dopo aver fatto un intervento di normale manutenzione il cliente mi ha chiamato perché il soffitto del vicino gocciolava. Da una verifica abbiamo trovato il rubinetto di carica fessurato. La polizza in questo caso paga i danni?
50. Un cliente ha chiesto i danni perché l'acqua uscita dalla valvola di sicurezza si è riversata sul pavimento ed è filtrata al piano inferiore danneggiando parquet e pareti. Il rubinetto di carico perdeva e mandava in pressione la caldaia: sono responsabile?
51. A seguito di lavori di manutenzione della caldaia alcune gocce di acido sono cadute sul pavimento in gres porcellanato con finitura opaca. Ciò ha prodotto diverse tracce determinando una diversa opacità ben visibile in controluce: cosa si può fare?

tutela legale

scheda: massimali, costi, sintesi condizioni, sintesi esclusioni

52. Perché dovrei assicurarmi per la tutela legale?
53. Posso scegliere il legale che voglio?
54. Perché dovrei assicurarmi se già la polizza responsabilità civile prevede le spese legali?

ritiro patente e tutela legale

scheda: massimali, costi, sintesi condizioni, sintesi esclusioni

55. Cosa assicura la polizza ritiro patente?
56. Tutti possono fare la polizza ritiro patente?

protezione soci

scheda: combinazioni, costi, franchigia e supervalutazione, sintesi condizioni, sintesi esclusioni

57. Perché dovrei assicurarmi per gli infortuni se ho già l'INAIL?
58. La “protezione soci” prevede la comunicazione delle generalità dei soci?
59. La nostra azienda è composta da tre soci operativi. Con la protezione MOLTO ALTA il massimale sarebbe comunque inadeguato: cosa

possiamo fare?
60. In sintesi cosa garantisce la “protezione soci” ?
61. La “protezione soci” prevede franchigie?
62. Come liquida la “protezione soci” gli infortuni gravi?
63. Ho aderito alla polizza infortuni “protezione soci” posso avere la certificazione premi pagati per assicurazione vita ai fini della dichiarazione dei redditi 2011?
64. Vorrei aderire alla “protezione soci” ma se uno o più soci avessero già in corso una polizza infortuni sarebbero entrambe compatibili? Si sommano i risarcimenti o la liquidazione sarebbe poi a discrezione delle compagnie?
65. Vorrei aderire alla “protezione soci” ma se i soci dell'azienda sono a loro volta aziende (persone giuridiche) chi è assicurato?
66. Vorrei aderire alla “protezione soci”: chi e’ il beneficiario in caso di sinistro?

on the move

scheda: modulo, costi, franchigia, sintesi condizioni, sintesi esclusioni
67. Cosa assicura la “on the move”?
68. La “on the move” prevede la comunicazione delle generalità dei conducenti o le targhe dei veicoli aziendali?
69. La polizza infortuni conducente che ho fatto con altra compagnia costa un po' meno!
70. Ho aderito alla “on the Move”: si può detrarre come costo aziendale?
71. La “on the move” prevede franchigie?
72. La “on the move” esclude la guida di alcuni veicoli?

disclaimer

Esonero di responsabilità

socio vs assicurato

Quando e perché è nata Aster?

Aster – Associazione del Terziario è stata fondata il 19 settembre 2005 con l'obiettivo di facilitare la nascita di strumenti che assicurino la vita e lo sviluppo [...] delle imprese associate, attraverso rapporti sostenuti da una stima reciproca e da un'amicizia operativa.

Perché devo essere socio e quanto costa la quota associativa?

Essere soci è condizione essenziale per poter aderire alle convenzioni. Versando la quota associativa annuale di 24,00 Euro sarete considerati automaticamente "soci aggregati". Potrete così utilizzare tutti i servizi dell'associazione ed essere coinvolti nelle attività sociali.

Dove posso trovare lo statuto?

Copia dello statuto è disponibile sul sito http:\\www.aster-italia.it > click su > chi | cosa | come | perché > click su > chi siamo

Come tratta i miei dati aster?

L'informativa sulla privacy è disponibile sul sito http:\\www.aster-italia.it > click su > chi | cosa | come | perché > click su > Privacy

L'associazione ha un profilo su facebook?

SI, digita sul tuo browser http://www.facebook.com/aster.associazione

Come gestisce l'associazione i rapporti assicurativi e da chi è gestito il servizio?

Le disposizioni di legge vigenti prevedono che l'intermediazione assicurativa sia riservata agli iscritti a Registro Unico degli Intermediari (RUI). L'associazione ha rilasciato mandato esclusivo ad Aster Servizi Srl, società di brokeraggio di cui detiene una quota del 10%, che è iscritta come Broker al RUI B000291659 .

il servizio assicurativo è gestito da:

aster servizi srl

Capitale Sociale EUR 25.000,00 iv
Codice fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione 04344230281 al Registro Imprese PADOVA
N. REA 382232

Denominazione sociale: ASTER SERVIZI Srl
Sezione: B – Broker
Numero Iscrizione: B000291659
Ufficio: Via Tasca, 14 - 35010 San Pietro in Gu - PD
Rappresentante legale: Mauro Fontana
Numero Iscrizione: B000189047
Sito web: http://www.aster-servizi.it
Orario ufficio: 9:00 – 12:00

Servizio clienti:
fax 049 9455 5151
Marina Agostini tel. 049 945 9098
marina.agostini@aster-servizi.it
Skype marina.agostini

Gestione sinistri:
fax 800 090 348
Mauro Fontana tel. 348 9020 324
mauro.fontana@aster-servizi.it
Skype ms.fontana

Dov'è possibile reperire le informative a carico del broker previste dalle leggi vigenti?

Le informative previste dalle disposizioni di legge vigenti sono reperibili sul sito http:\\www.aster-italia.it > click su > pass-cat → Assicurazioni > Gestione del servizio

Qual è l'Ente di controllo sui broker?

Il 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP. L'istituzione dell'IVASS, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, mira ad assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria. L'IVASS è presieduto dal Direttore Generale della Banca d'Italia. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori. L'IVASS mantiene il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi nel quale è possibile reperire la scheda di Aster Servizi Srl https://nsiv.isvap.it/RUI/RuirPubblica/

Come Aster impiega i proventi derivanti dalle quote associative?

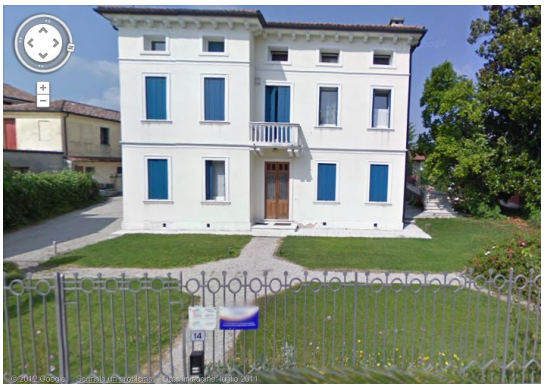
Aster destina tutte le quote e le elargizioni alle attività statutarie ed è dotata di un'organizzazione snella e non burocratica. Le entrate sono destinate ad aumentare i livello di servizio reso ai soci. L'associazione condivide la sede (piano terra) con Aster Servizi Srl della quale detiene una quota del 10%.

Dov'è la sede dell'Associazione?

Aster
Associazione del Terziario

sede legale e operativa:
Via Francesco Tasca, 14
35010 San Pietro in Gu (PD)

telefono 049 945 9098
telefax 800 090 348
mail segreteria@aster-italia.it



C'è sempre qualcuno che presidia la sede dell'Associazione?

Sì, generalmente la sede è aperta il mattino dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00. In orari diversi però può essere attiva la segreteria telefonica sulla quale è possibile lasciare un messaggio.

Se lascio un messaggio dopo quanto vengo richiamato?

L'impegno è richiamare il prima possibile ma la segreteria telefonica è una macchina e come tale può dare problemi. E' per questo che il fax verde 800 090 348 è sempre in funzione così come l'indirizzo mail info@aster-italia.it o segreteria@aster-italia.it o mauro.fontana@aster-italia.it

E' disponibile un numero di cellulare?

Sì, il direttore Mauro Fontana risponde alle chiamate al numero 348 9020 324.

E' possibile avere un contatto su Skype?

Sì, il direttore Mauro Fontana ha, nelle ore di ufficio, Skype sempre attivo. Il nome Skype è ms.fontana

Qual è in codice fiscale dell'Associazione?

codice fiscale 94010040247

Qual è in Conto Corrente e 'IBAN dell'Associazione?

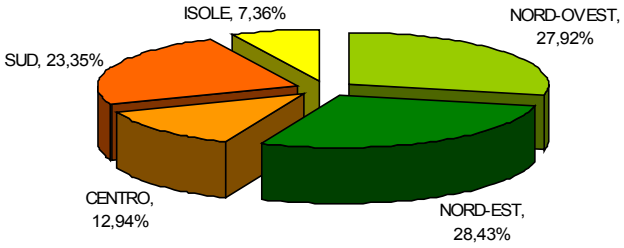
Conto Corrente Banco Posta n. 67400333

Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN)					
		Coordinate bancarie nazionali (BBAN)			
Paese	Check	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	**48**	**C**	**07601**	**11800**	**000067400333**
				Codice BIC	**BPPIITRRXXX**

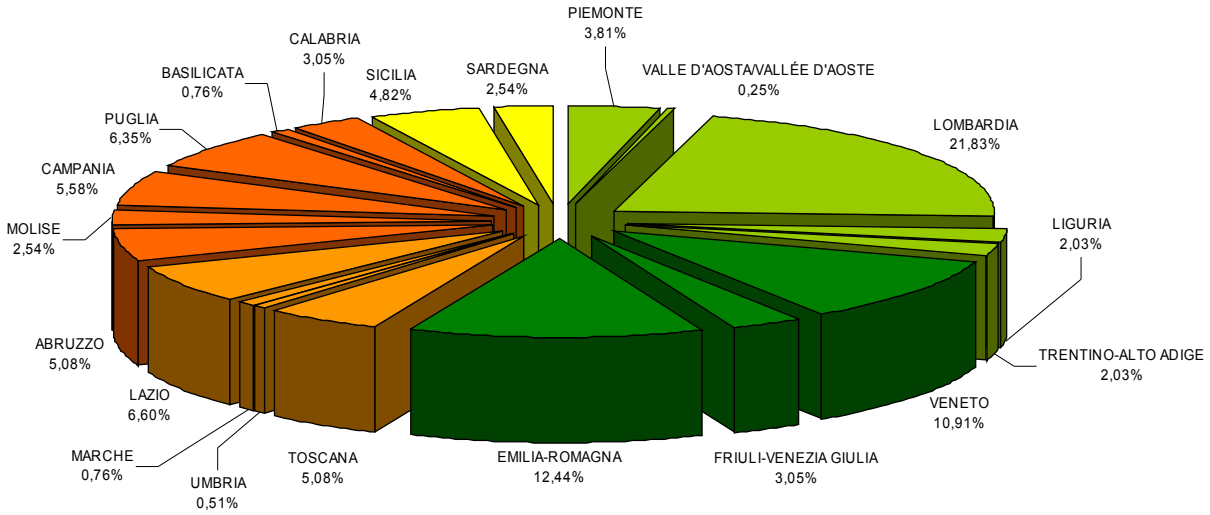
Perché devo pagare il premio all'Associazione e non al Broker?

Perché Aster – Associazione è il contraente cioè chi stipula i contratti, che se ne assume tutti i diritti e gli oneri. Il contraente può stipulare e disdire i contratti, richiederne le possibili modifiche o aggiornamenti, recedere anticipatamente in caso di sinistro; deve pagare il premio alle scadenze pattuite, fornire tutte le informazioni necessarie alla determinazione del rischio, denunciare i sinistri nei termini previsti dal contratto.

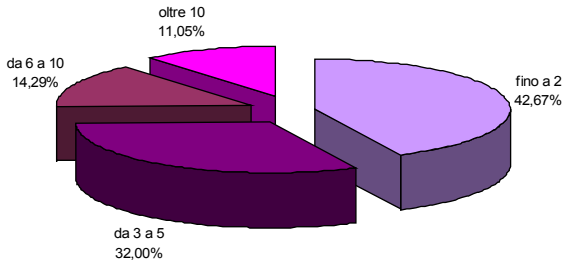
In Italia dove si trovano i soci?



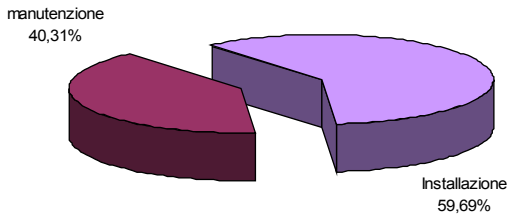
In quale regione si trovano i soci?



Quanti addetti hanno i soci aster?



Qual è l'attività dei soci aster?



sinistri

Le statistiche sono state elaborate sulla base di 5 anni di osservazione:

Qual è l'indennizzo medio per sinistro?

L'indennizzo medio per ogni sinistro, al netto della franchigia, è di 2.147,29 EUR

Qual è il costo medio per sinistro?

Il costo medio per sinistro, imputato dalla compagnia per i costi del perito e della liquidazione, è di 372,13 EUR

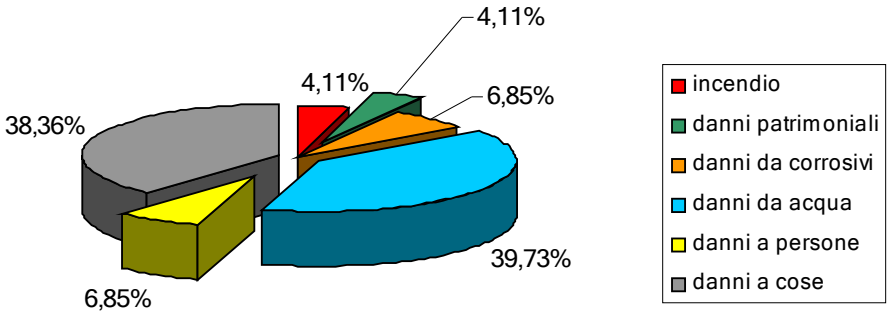
Com'è stata l'evoluzione negli ultimi cinque anni?

L'andamento è in costante aumento sia in termini di numero di sinistri aperti che di indennizzi liquidati. Se si considera il primo e l'ultimo anno queste sono le variazioni percentuali:

- il numero dei sinistri è costante
- l'importo dell'indennizzo medio è in aumento
- il costo medio per sinistro, invece, è costante.

Qual è la tipologia di danno più frequente?

Questa è la ripartizione percentuale per macro gruppo (dato non aggiornato):



Qual è l'errore più frequente?

Per quanto riguarda i danni a cose la tipologia più diffusa è la caduta di oggetti (attrezzi, parti dell'arredo del cliente, ...) sui piani cucina o sui pavimenti; per i danni da acqua l'errore più frequente è la mancata chiusura di valvole (termosifoni) o il mancato controllo della tenuta dell'impianto; numerosi sono i casi di perdite dalla valvola di sicurezza non

intubata verso lo scarico. Persistono anche i danni da incauto uso degli acidi. Nel corso del 2013 si sono verificati alcuni casi di intossicazione da ossido di carbonio e un danno da inquinamento.

Quali sono i sinistri più gravi?

In primo luogo i danni a persone (terzi o dipendenti) e quelli da incendio e scoppio. Ma anche i danni a cose riservano sorprese come il caso di un impianto da rifare perché un corrosivo era entrato nel circuito dell'acqua sanitaria.

Quali sono i termini di prescrizione nei contratti assicurativi?

Nell'assicurazione i diritti derivanti dal contratto di assicurativo si prescrivono dopo due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto. Il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

cosa fare se...

Se ci sono cambiamenti nella mia azienda cosa devo fare?

Nella vita di un'azienda ci possono essere numerose variazioni:

- cambio la ragione sociale
- cambio indirizzo
- cambio recapiti telefonici/telefax/email
- aumento o riduco il numero di addetti
- cambio attività includo o escludo l'installazione
- includo l'attività di terzo responsabile
- conseguo la certificazione ISO 9000 o l'attestazione SOA
- apertura di una nuova azienda
- cessazione dell'attività

queste variazioni possono essere comunicate usando un form che si trova nel sito http:\\www.aster-italia.it > click su > pass gas > comunica una variazione.

Se creo danno ad un cliente cosa devo fare?

Nel sito http:\\www.aster-italia.it > click su > pass gas > denuncia un sinistro. Prima di aprire un sinistro è opportuno capire bene la dinamica e verificare se rientra in garanzia. Una telefonata quindi è sempre la prima cosa da fare.

Un assicuratore mi ha proposto una polizza di responsabilità civile ad un costo migliore: è possibile? Cosa devo fare?

SI, è possibile ma la valutazione deve essere fatta tenendo conto anche di altri fattori: garanzie prestate, massimali, sotto-limiti, franchigie, scoperti. La comparazione richiede un attento lavoro di analisi che è possibile fare anche in autonomia utilizzando una scheda in formato pdf che è reperibile sul sito http:\\www.aster-italia.it > click su > pass-cat > Assicurazioni > Metti alla prova la convenzione: fai il confronto!

Vorrei leggere o avere una copia di tutte le condizioni dove le trovo?

Le condizioni contrattuali, di ogni convenzione, sono disponibili sul sito http:\\www.aster-italia.it > pass-cat > assicurazioni > *es. responsabilità civile* > condizioni contrattuali.

Perché non posso avere la mia polizza?

Non è possibile avere singole polizze perché verrebbe meno il vantaggio di un acquisto di gruppo. I costi e le condizioni sono privilegiate proprio perché viene emessa una polizza unica intestata all'Associazione che assume la figura di Contraente. Al singolo socio assicurato viene rilasciata una CERTIFICAZIONE ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La certificazione/dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati. In luogo dell'autenticazione della firma viene inoltre trasmessa copia del documento di identità che deve essere allegato alla dichiarazione stessa per attestarne la validità. La dichiarazione può essere trasmessa anche via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della dichiarazione, da parte dei soggetti che la richiedono, costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000) ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.

Non ho tempo di leggere tutto. C'è una paginetta che mi dia una sintesi delle coperture?

Sì, abbiamo predisposto un foglio di sintesi che abbiamo denominato "colpo d'occhio", disponibile sul sito http:\\www.aster-italia.it > pass-cat > assicurazioni > colpo d'occhio

necessary versus nice

Qual è la nostra regola base?

I nostri soldi dovrebbero essere spesi solo su ciò che è assolutamente necessario e non essere spesi su ciò che sarebbe "bello avere".
Il che è ancor più vero in un periodo difficile dell'economia.

Non c'è nulla di superfluo nelle soluzioni assicurative che abbiamo studiato, i costi sono tirati all'osso, le condizioni al più alto livello.
Rischiare è una cosa da imprenditori ma rischiare è anche una cosa da imparare!

- Qual'è la tua soglia di rischio accettabile?
- Quanto puoi permettere di mettere sul piatto se c'è un sinistro?
- Che ne pensi della "la prima Legge di Murphy"? «*Se qualcosa può andar male, lo farà*»
- E della "Costante di Murphy"? «*Le cose vengono danneggiate in proporzione al loro valore* »
- Credi che questa affermazione sia fondata? «*La probabilità che una fetta di pane imburrata cada dalla parte del burro verso il basso su un tappeto nuovo è proporzionale al valore di quel tappeto*»

Ha detto un tuo collega
“Vivo in un mondo pieno di rischi io preferisco dormire sonni tranquilli e lavorare con professionalità poi, lo so bene, «Se qualcosa può andar male, lo farà» e allora voglio che i miei clienti siano garantiti che se sbaglio qualcuno paghi per me. Quello che mi fa paura sono i danni grossi! Cosa vuoi che siano 1.000,00 EUR. E' vero sono un fastidio ma non mandano in rovina. Come farei invece se dovessi pagare subito 50.000,00 EUR o più. Voglio stare sereno di preoccupazioni ne ho già tante.”

Questa è anche la nostra visione.

Non aspettatevi tanto se acquistate una soluzione minima.
Assicurarsi bene oggi può fare la differenza.

“Chi vede il pericolo,
né cerca di salvarsi,
ragion di lagnarsi
del fato non ha.”

(Pietro Metastasio)

1 *responsabilità civile*

	massimali base	massimali base+plus
Responsabilità civile verso terzi	3.000.000,00 EUR	5.500.000,00 EUR
Responsabilità civile verso dipendenti	3.000.000,00 EUR	5.500.000,00 EUR
Limite per dipendente	1.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR
Interruzione attività di terzi	500.000,00 EUR	750.000,00 EUR
Inquinamento accidentale	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR

costi annuali	combinazione base		combinazione plus	
Numero di addetti	Solo Manutenzione	Manutenzione ed installazione	Solo Manutenzione	Manutenzione ed installazione
fino a 2	238,00	357,00	288,00	437,00
da 3 a 5	289,00	473,00	354,00	583,00
da 6 a 10	420,00	580,00	520,00	730,00
per ogni addetto in più oltre 10	42,00	58,00	43,00	73,00

aumenti per la copertura dell'attività di
+ 50% Terzo Responsabile – NON Certificato ISO 9000
+ 30% Terzo Responsabile - Certificato ISO 9000

sconti
- 10% per Soci in possesso di Attestazione SOA
- 12% per abbinamento con On the Move

franchigia a tuo carico per ogni danno:	
Impianti termici <= 35 Kw	258,00
Impianti termici > 35 Kw	1.033,00
Altri Impianti non termici	500,00
Danno biologico	2.500,00

sintesi

l'assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni a terzi causati durante tutte le attività salvo quanto risulti esplicitamente escluso dalla polizza o dalle leggi. A titolo di esempio sono compresi i danni

- durante e dopo il termine dei lavori (24 mesi postuma) di installazione, collaudo, manutenzione o riparazione
- da inquinamento accidentale
- agli impianti solo da incendio, esplosione e scoppio
- da interruzione e sospensione dell'attività di terzi
- a condutture ed impianti sotterranei
- da rc personale dei dipendenti e rspp
- a cose sollevate, caricate, scaricate
- a cose in consegna e custodia
- acose nell'ambito dei lavori
- da incendio
- subiti o causati da subappaltatori
- subiti o causati da tirocinanti
- a prestatori di lavoro RCO: rivalsa INAIL e INPS, danno biologico

l'assicuratore non risponde di danni

- patrimoniali
- alle cose su cui si lavora
- da circolazione di veicoli
- da furto
- da inquinamento graduale
- alle cose trasportate
- alle cose utilizzate direttamente dall'assicurato

Leggi tutto su http:\\www.aster-italia.it > click su > pass-cat > Assicurazioni > Responsabilità civile

Perché dovrei assicurarmi per la responsabilità civile?

Per legge, se responsabili, bisogna risarcire i danni che si provocano a terzi. L'assicurazione di responsabilità civile protegge il tuo patrimonio dal rischio di dover pagare i danni causati per tua colpa. Sarà infatti la compagnia di assicurazione a risarcire i danni, sia provocati direttamente da te che indirettamente dai tuoi dipendenti.

Quali sono le fasi di un sinistro di responsabilità civile?

In questo tipo di contratti il sinistro avviene in due fasi. La prima è quella in cui si verifica l'evento dannoso che dà origine all'obbligo di indennizzo. La seconda fase è quella in cui il danneggiato fa richiesta di risarcimento. Solo nella seconda fase, con la richiesta di risarcimento, sorge l'obbligo per la compagnia di coprire i danni.

Il danneggiato può agire direttamente nei confronti della compagnia di

assicurazione?
NO, deve essere l'assicurato che chiede l'intervento della compagnia.

La polizza di responsabilità civile prevede franchigie e limiti?
SI, prevede franchigie in relazione alla tipologia dell'impianto sul quale si è intervenuti:

- Impianti termici <= 35 Kw - 258,00 EUR
- Impianti termici > 35 Kw – 1.033,00 EUR
- Altri Impianti non termici – 500,00 EUR

Non ci sono sotto-limiti salvo che per il danno da interruzione di attività di terzi e i danni da inquinamento.

La polizza di responsabilità civile prevede una franchigia per danno verso dipendenti?
SI, è prevista una franchigia per il solo cd “danno biologico” di 2.500,00 EUR

Qual è la differenza tra la responsabilità civile base e plus?
La responsabilità civile plus ripete le stesse condizioni della base elevando il massimale in eccesso al primo (secondo rischio).

Perché una polizza responsabilità civile dovrebbe avere un massimale il più alto possibile?
Perché un massimale basso potrebbe non essere sufficiente a far fronte al risarcimento di gravi danni es. incendi, scoppi, mortali o feriti gravi. La magistratura può fissare risarcimenti molto elevati: in questi casi, verrebbero coinvolti direttamente i tuoi beni presenti e futuri per pagare la differenza ancora dovuta dopo l'esaurimento del massimale.

La polizza di responsabilità civile copre gli infortuni dei soci?
NO, la polizza responsabilità civile copre solo danni ai terzi (clienti) e ai dipendenti a libro paga e solo se viene accertata una qualche responsabilità dell'assicurato. E' possibile assicurare gli infortuni dei soci con la polizza “protezione soci”.

La polizza responsabilità civile paga le spese legali?
SI, la Società assume **fino a quando ne ha interesse** la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza.

Cosa significa che paga le spese “fino a quando ne ha interesse”?
Significa che la compagnia si riserva un diritto di scelta sulla gestione o meno della controversia. Per questo è importante coprirsi con la tutela legale.

Ho intenzione di inserire in azienda uno stagista: sono compresi i danni che provoca o i danni che subisce?
SI, la polizza include le responsabilità derivanti all’Assicurato per effetto

di danni causati o subiti da studenti tirocinanti, corsisti, stagiares e simili. Se è necessaria una certificazione di copertura è sufficiente richiederla comunicando il nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del soggetto.

Questa polizza di responsabilità civile copre sia i danni che provoco quando sono dal cliente che quelli che dovessero accadere dopo l'intervento? Se SI, per quanto tempo?
SI, la polizza copre, entro il limite del massimale, i danni alle cose dei clienti sia durante che dopo l'esecuzione dei lavori. I danni sono coperti purché si manifestino non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se provoco solo danni "non materiali" come ad esempio un maggior consumo di gas (*) la compagnia mi tutela?
NO, al di là della responsabilità che il danneggiato deve dimostrare, il sinistro di questo tipo viene respinto in quanto il danno è da considerarsi patrimoniale (§) puro. Sia questa polizza che le soluzioni assicurative analoghe offerte dal mercato assicurativo coprono solo le responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività assicurata.

(*) per ugelli errati (metano invece di gpl o viceversa)
(*) per impianto sempre in funzione in una casa vacanze anche in assenza di persone

(§) Un danno patrimoniale non è né un danno materiale né una lesione corporale, bensì un danno subito in seguito alla perdita del reddito o del patrimonio (perdita di salario, di guadagno, di reddito, mancanza di entrate, maggiori uscite). Può verificarsi anche a seguito di danni alle persone o danni materiali.

Se per lavori di manutenzione, installazione o riparazione provoco danni all'impianto stesso (*) la compagnia mi tutela?
NO, al di là della responsabilità che il danneggiato deve dimostrare, il sinistro di questo tipo viene respinto in quanto il danno è da considerarsi escluso.
L'assicurazione, infatti, non comprende i danni e/o le spese di rimpiazzo delle cose che sono e/o sono state oggetto di installazione, collaudo, manutenzione e/o riparazione. Sia questa polizza convenzione che le soluzioni assicurative offerte dal mercato assicurativo coprono solo le responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, per danneggiamenti a cose che non sono state oggetto dei lavori. La convezione però comprende i casi di incendio, esplosione, scoppio.

(*) es. inversione dei fili su una centralina di controllo con conseguente corto e danno alla scheda di controllo.

Mi è capitato che dopo aver fatto un intervento di normale manutenzione il cliente mi ha chiamato perché il soffitto del vicino gocciolava. Da una verifica abbiamo trovato il rubinetto di carica fessurato. La polizza in

questo caso paga i danni?
SI, se la manutenzione ha interessato anche il rubinetto: ad esempio se è stato sostituito o se si è intervenuti perché trafilava stringendo o cambiando guarnizioni, teflon, stoppa...
NO, se la manutenzione non ha interessato in alcun caso (se non le consuete manovre di apertura e chiusura del rubinetto) questa valvola. Si possono ipotizzare due circostanze 1) difetto di fabbrica del rubinetto 2) rottura accidentale. Nel primo caso il danneggiato potrà chiedere i danni al produttore di questo pezzo, nel secondo caso farà la denuncia sulla sua polizza abitazione o su quella del condomino.

In caso di controversia è comunque sempre il danneggiato che deve provare la responsabilità del centro di assistenza tecnica. Se dimostrata la polizza responsabilità civile risponderà indennizzando i danni.

Un cliente ha chiesto i danni perché l'acqua uscita dalla valvola di sicurezza si è riversata sul pavimento ed è filtrata al piano inferiore danneggiando parquet e pareti. Il rubinetto di carico perdeva e mandava in pressione la caldaia: sono responsabile?
Premesso che il produttore della caldaia usualmente prescrive “lo scarico del dispositivo di sovra-pressione deve essere collegato ad un sifone di scarico con possibilità di controllo visivo” la risposta richiede una domanda: avete installato voi la caldaia? Se SI, allora il lavoro non è stato fatto secondo le prescrizioni e quindi Si, siete responsabili. Se NO, allora la valvola ha fatto solo il suo dovere evitando danni ben peggiori e quindi non siete responsabili.

A seguito di lavori di manutenzione della caldaia alcune gocce di acido sono cadute sul pavimento in gres porcellanato con finitura opaca. Ciò ha prodotto diverse tracce determinando una diversa opacità ben visibile in controluce: cosa si può fare?
Il gres porcellanato è un materiale che non assorbe liquidi e che di norma presenta una resistenza spiccata agli acidi. Non è escluso, però, che il materiale abbia una leggera smaltatura e questa smaltatura potrebbe essere stata aggredita, seppur leggermente, dall'acido provocando la diversa opacità della superficie. Per avere una uniformità basta lavare tutta la superficie allo stesso modo con un prodotto specifico "disincrostante acido" facilmente reperibile.

2 tutela legale

		base	plus
massimale		10.329,00 EUR	30.000,00 EUR
Costi annuali	Numero di addetti	Solo Manutenzione	Manutenzione ed installazione
base	fino a 2	47,00	78,00
	da 3 a 5	62,00	109,00
	da 6 a 10	93,00	140,00
	oltre 10	155,00	310,00
plus	Come sopra	premio raddoppiato	premio raddoppiato

sintesi **con la base l'assicuratore copre** onorari, spese e competenze dell'avvocato – **liberamente scelto** - e le spese giudiziarie e/o processuali, comprese quelle di perizie e quelle in caso di soccombenza (escluse solo le sanzioni di carattere pecuniario)	• difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi (in eccesso o in differenza sulla polizza responsabilità civile) • richiesta danni per risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi • difesa penale per reati colposi in sede penale • difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo	• la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte dei dipendenti odi terzi • la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi • alle spese legali insorte a seguito del patteggiamento per reati colposi • difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo la difesa nei procedimenti amministrativi. • D.Lgs. 196/03 (Tutela delle Persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) • D.Lgs. 81/08 (Salute e sicurezza e sul lavoro nei luoghi di lavoro) Titolo IV del D.Lgs.81/2008. ex. D. Lgs. 494/96 (sicurezza nei cantieri edili)
la **plus** copre anche	• le vertenze riguardo gli immobili - con-troversie derivanti dalla locazione o dalla proprietà degli immobili aziendali • le controversie contrattuali assicura-tive con altre società di assicurazione per contratti assicurativi aziendali • le controversie contrattuali con forni-tori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi (scoperto del 20% per ogni sinistro e limitatamente a valori di lite per sinistro non superiori a €. 50.000 ed escluse le controversie riguardanti appalti e/o subappalti) • le controversie con istituti di assicu-zione previdenziali e sociali (escluse vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri)	• D.Lgs.231/01 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) • D. Lgs. 22/97 (cd legge Ronchi – smaltimento rifiuti, rifiuti pericolosi e sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), D. Lgs. 152/06 "Norme in materia digestione dei rifiuti", Legge 308/2004 "delega ambientale" e recante "norme in materia ambientale", e successive modifiche
l'assicuratore non risponde delle controversie o vertenze	• di natura contrattuale • tributarie, fiscali, lavorative • da recupero di crediti • ricorsi per sanzioni, multe, ammende	• da circolazione con veicoli e natanti • brevetto, marchio, concorrenza • tra soci e da diritto di famiglia • di valore inferiore a 300,00 EUR

Leggi tutto su http:\\www.aster-italia.it > click su > pass-cat > Assicurazioni > Tutela legale Azienda

Perché dovrei assicurarmi per la tutela legale?

La molteplicità di rapporti che caratterizza la vita di un'azienda, genera a volte delle situazioni che la costringono a chiedere l'intervento di un legale per proteggere i propri interessi. Sono decisioni che generano costi, in termini di energie, tempo e denaro, che spesso superano i benefici. La polizza Tutela Legale risponde puntualmente a questa esigenza dell'azienda, permettendole di concentrarsi esclusivamente sulla propria attività senza doversi preoccupare, salvo il limite dell'ordinaria diligenza, degli aspetti legali ad essa accessori, nella tranquillità di essersi affidata ad un partner competente.

Posso scegliere il legale che voglio?

SI, la libera scelta del legale è un tratto distintivo di questa soluzione.

Perché dovrei assicurarmi se già la polizza responsabilità civile prevede le spese legali?

Abbiamo già avuto modo di dire che la compagnia di rc potrebbe non intervenire spontaneamente nel giudizio ma ritenere di dover attendere e subordinare il proprio intervento all'esito del procedimento. L'Assicurato deve quindi difendersi da solo sin dall'inizio pagando un proprio Legale e Perito. Un ulteriore rischio di subire il cd. "patto di gestione lite": al termine del procedimento civile la compagnia potrebbe eccepire all'Assicurato di aver nominato un legale e un perito diverso da quello che avrebbe nominato la compagnia. Sussiste quindi un conflitto di interessi fra le esigenze dell'Assicurato, che intende ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni e quelle della compagnia di Responsabilità Civile, che consistono invece nel ridurre le spese legali o addirittura nell'evitarle. L'Assicurato potrebbe subire un procedimento penale per imputazioni colpose che avrebbe l'esclusivo interesse di ottenere una sentenza di assoluzione completa per evitare le conseguenze derivanti da una condanna e i danni alla propria immagine personale e professionale.
La compagnia di responsabilità civile come detto difende l'Assicurato "sino a quando ne ha interesse". Incarica, perciò, un proprio legale per definire in tempi brevi il processo, offrendo un risarcimento per evitare che il danneggiato (o gli eredi) si costituisca parte civile, oppure propone il patteggiamento della pena, sempre per evitare i rilevanti costi di difesa. Ricordiamo che, oltre alla parcella emessa dal legale per l'attività difensiva svolta, possono sussistere ulteriori rilevanti oneri quali le spese liquidate a favore delle parti civili, le spese di giustizia penale che in assenza di tale copertura assicurativa graverebbero in misura consistente a carico dell'assicurato.

3 ritiro patente e tutela legale

Costi annuali
per ogni **patente assicurata** 138,00 EUR

15.000,00 EUR per oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale per fatti derivanti da circolazione stradale
50,00 EUR Indennità giornaliera (90 giorni)

NB: attenzione

- nel caso di **ditte individuali o società di persone** sono assicurabili **solo** le **patenti** dei dipendenti e collaboratori per i quali la guida dei veicoli sia strettamente connessa all'attività aziendale: **non sono assicurabili il titolare e/o i soci.**
- nel caso di **società di capitali (srl / SpA)** sono assicurabili **solo** le **patenti** dei dipendenti, collaboratori, rappresentanti e amministratori per i quali la guida dei veicoli sia strettamente connessa all'attività aziendale.

sintesi
l'assicuratore copre per

altre indennità

- 500,00 EUR per corso di aggiornamenti tenuti dalle autoscuole o dagli altri enti autorizzati (punteggio inferiore a 10)
- 1.000,00 EUR per revoca della patente di guida
- 1.000,00 EUR per esami per il riottenimento del documento di guida

l'assicuratore non copre

- fatto doloso, multe e ammende
- guida sotto influenza di stupefacenti
- inadempimento obblighi 189 CdS
- partecipazione a gare e corse

- un massimale di 15.000,00 EUR gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato (di cui 258,23 EUR per oneri relativi alla registrazio-ne di atti giudiziari)

per

- la richiesta di risarcimento danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi in seguito ad incidenti stradali
- i procedimenti penali per reati colposi o le contravvenzioni in seguito ad incidenti stradali
- il ricorso contro il ritiro della patente di guida
- il ricorso contro il sequestro del veicolo

- una indennità giornaliera di 50,00 EUR (massimo 90 giorni) per ritiro o sospensione della patente in conseguenza ad incidenti stradali o a seguito di grave collisione tra veicoli nonché per inosservanza:
- 149 comma 5 (distanza di sicurezza)
- 150 comma 5 (obbligo di arresto)
- 142 (limiti di velocità)
- 143 (posizione dei veicoli sulla carreggiata)
- 145 (precedenza)
- 147 (passaggi a livello)
- 148 (sorpasso)
- 176 (inversione di marcia e circolazione su corsie di emergenza ed in
- autostrade)
- 186 (guida in stato di ebbrezza)

Leggi tutto su http:\\www.aster-italia.it > click su > pass-cat > Assicurazioni > Ritiro patente e Tutela Auto

Cosa assicura la polizza ritiro patente?

La polizza assicura un massimale per gli oneri relativi all'assistenza di un legale, liberamente scelto, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, sia in sede civile che in quella penale, per fatti derivanti da circolazione stradale. Ma anche una indennità giornaliera in caso di sospensione della patente per incidenti stradali o per violazione di alcuni articoli del Codice della Strada, nonché il rimborso forfetario di spese per corsi di aggiornamento o recupero punti, una indennità in caso di sospensione a tempo indeterminato, una indennità in caso di revoca per perdita dei requisiti fisici e psichici.

Tutti possono fare la polizza ritiro patente?

Sì, ma nel caso di ditte individuali o società di persone sono assicurabili solo le patenti dei dipendenti e collaboratori per i quali la guida dei veicoli sia strettamente connessa all'attività aziendale: non sono assicurabili il titolare e/o i soci. Nel caso, invece, di società di capitali (srl / SpA) sono assicurabili solo le patenti dei dipendenti, collaboratori, rappresentanti e amministratori per i quali la guida dei veicoli sia strettamente connessa all'attività aziendale: non sono assicurabili i soci ancorché amministratori.

3 persone

3.1 protezione soci

Protezione	MINIMA	BASSA	ALTA	MOLTO ALTA
Morte	50.000,00 EUR	100.000,00 EUR	200.000,00 EUR	300.000,00 EUR
Invalidità permanente	50.000,00 EUR	100.000,00 EUR	200.000,00 EUR	300.000,00 EUR
Diaria per ricovero	10,00 EUR	20,00 EUR	30,00 EUR	40,00 EUR
Diaria per gesso	10,00 EUR	20,00 EUR	30,00 EUR	40,00 EUR
Commorienza dei coniugi	100.000,00 EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR
Spese di rimpatrio	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
Danno danno estetico (*)	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
costi annuali	100,00 EUR	200,00 EUR	400,00 EUR	600,00 EUR

(*) liquidabile in aggiunta a quanto liquidato per invalidità permanente

opzione 1 l'azienda acquista un livello di protezione da MINIMA a MOLTO ALTA **per tutti i soci** che saranno automaticamente assicurati in quanto il massimale scelto sarà suddiviso in parti uguali tra tutti.

opzione 2 l'azienda acquista un livello di protezione da MINIMA a MOLTO ALTA **per ogni socio** e ne comunica le generalità e il massimale scelto sarà destinato ad ogni singolo socio

sintesi **l'assicuratore copre** 24 ore su 24 gli infortuni dei Titolari delle imprese associate ASTER. L'Assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Sono considerati infortuni anche:

- asfissia , avvelenamenti, avvelenamenti da morsi di animali o da punture di insetti
- annegamento, l'assideramento o il congelamento, colpi di sole, di calore o di freddo e le folgorazioni
- lesioni in genere (esclusi gli infarti)
- scariche elettriche o contatto con sostanze corrosive
- distorsioni, strappi a muscoli
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni
- maremoti, frane valanghe e slavine
- malore o in stato di incoscienza
- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi
- azioni di dirottamento o di pirateria aerea
- atti per solidarietà umana e per legittima difesa

Sono compresi

- colpa grave dell'assicurato
- tumulti popolari
- viaggi aerei come passeggero
- rischio guerra
- morte presunta
- tabelle INAIL
- esposizione agli elementi
- rimpatrio della salma (3,000)
- danno estetico (5,000 oltre alla IP)
- pratica sportiva
- buona fede
- poliomielite – meningoencefalite

l'assicuratore non copre gli infortuni derivanti

a) uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei ...;
b) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore senza abilitazione prescritta;
c) ubriachezza alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione;
d) abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
e) operazioni chirurgiche, cure mediche o accertamenti non necessari da Infortunio;
f) reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato;
g) guerre nucleari-chimiche-batteriologiche
h) arruolamento volontario
i) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche;
j) pratica (competizioni, allenamenti e prove) di qualsiasi sport esercitato professionalmente e sport pericolosi e aerei in genere (elenco nelle condizioni);
l) partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche);
m) partecipazione a corse, gare e prove con uso di veicoli o natanti a motore salvo che si tratti di regolarità pura;

franchigia e supervalutazione dell'invalidità permanente

- **se inferiore al 3% nessun indennizzo**
- se superiore al 3% della totale e fino al 15% della totale, indennizzo solo per la parte eccedente il 3%;
- supervalutazione progressiva invalidità permanente superiore al 26%
- se superiore al 50% della totale indennizzo del 100%;
- se superiore al 75% della totale, se indennizzo del 200%
- se al 100% indennizzo del 300%
- per ernia discale o addominale operata o operabile indennizzo del 5% se ernia addominale non operabile indennizzo del 10%
- competizioni e relative prove e allenamenti Federazioni Sportive calcio, sport equestri, hockey e ciclismo, livello non professionale, invalidità permanente ridotta del 30%

Leggi tutto su http:\\www.aster-italia.it > click su > pass-cat > Assicurazioni > Protezione

Perché dovrei assicurarmi per gli infortuni se ho già l'INAIL?
Un infortunio può pregiudicare la nostra capacità di lavorare e quindi produrre un reddito. Una polizza infortuni è indispensabile per un lavoratore autonomo, specialmente quando l'attività lo pone in contatto con concrete e frequenti situazioni di rischio. Il problema è ancor più sentito in quei nuclei familiari dove il capofamiglia (lavoratore autonomo) è l'unico a lavorare ed una sua inattività potrebbe dunque nuocere a più di una persona, ripercuotendosi sul tenore di vita della famiglia o addirittura sospendendo l'unica fonte di reddito. E' sufficiente informarsi sulle prestazioni erogate dall'INAIL per rendersi conto delle limitazioni e dei livelli e convincersi che una polizza infortuni oggi è necessaria.

La "protezione soci" prevede la comunicazione delle generalità dei soci?
NO, l'azienda acquista un livello di protezione da MINIMA a MOLTO ALTA e tutti i soci sono automaticamente assicurati in quanto il massimale scelto, salvo le diarie che sono per persona, sarà suddiviso in parti uguali tra tutti loro.

La nostra azienda è composta da tre soci operativi. Con la protezione MOLTO ALTA il massimale sarebbe comunque inadeguato: cosa possiamo fare?
E' possibile acquistare un livello di protezione da MINIMA a MOLTO ALTA per ogni singolo assicurato purché identificato e comunque riconducibile al nucleo aziendale desumibile dalla visura camerale al momento del sinistro.

In sintesi cosa garantisce la "protezione soci" ?
La "protezione soci" copre il caso di invalidità permanente, il ricovero e gesso, per il quale viene riconosciuta una diaria senza franchigia e una diaria per coma fino a 365 giorni, il caso morte, riconoscendo un capitale a favore degli eredi; le spese sostenute, a seguito di perdita di autosufficienza, per rendere agibile casa e auto; le spese per ricerca, soccorso e salvataggio; le spese per interventi di chirurgia estetica necessari in seguito a infortunio.

La "protezione soci" prevede franchigie?
SI, per l'invalidità permanente è prevista una franchigia del 3% che si annulla oltre il 10%.

Come liquida la "protezione soci" gli infortuni gravi?
Con la "protezione soci" se l'invalidità supera il 50% l'indennizzo sarà del 100% e se l'invalidità supera il 75% l'indennizzo sarà maggiorato del 150%.

Ho aderito alla polizza infortuni "protezione soci" posso avere la certificazione premi pagati per assicurazione vita ai fini della dichiarazione dei redditi 2011?
Com'è noto sono detraibili i premi per i contratti stipulati o rinnovati da persona fisica a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non

abbia facoltà di recedere dal contratto.
L'importo non deve superare complessivamente euro 1.291,14. Ciò detto questa detrazione spetta alle persone fisiche. La polizza "protezione soci" è una polizza intestata all'azienda a favore dei soci. Il merito alla detrazione come costo aziendale il PARERE N. 7 DEL 04.03. 2010 dei Consulenti del lavoro così si esprime: "Il sostenimento da parte della società di premi per assicurazioni contratte allo scopo di risarcire l'amministratore per eventuali infortuni e malattie professionali, sono deducibili senza limitazioni per la società stessa e non formano reddito all'amministratore." Le condizioni di polizza prevedono che la ripartizione premio di polizza tra rischio professionale e extraprofessionale sia convenzionalmente:

- 70% del premio di polizza viene imputato al rischio professionale
- 30% del premio di polizza viene imputato al rischio extraprofessionale.

Vorrei aderire alla "protezione soci" ma se uno o più soci avessero già in corso una polizza infortuni sarebbero entrambe compatibili? Si sommano i risarcimenti o la liquidazione sarebbe poi a discrezione delle compagnie?
Protezione Soci ha una clausola di "Esonero denuncia altre assicurazioni" (deroga al 1910 Cod Civ) per cui non serve dichiarare l'esistenza di altre polizze in capo ai soci. Il legislatore ha definito che la vita umana non ha prezzo per cui a differenza di un bene materiale l'individuo può assicurarsi per quanto lui ritenga di "valere". Sta alle compagnie semmai accettare o meno di coprirlo per una determinata somma assicurata. In caso di sinistro ogni compagnia pagherà quanto previsto dalla sua polizza senza tener conto delle altre polizze preesistenti.

Attenzione= non tutte le compagnie, però, prevedono la clausola "Esonero denuncia altre assicurazioni" anzi quelle tradizionali non la contemplano affatto in questo caso si dovrà far riferimento al:

Codice civile - Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Vorrei aderire alla "protezione soci" ma se i soci dell'azienda sono a loro volta aziende (persone giuridiche) chi è assicurato?
In questo caso gli assicurati sono i componenti del consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico.

Vorrei aderire alla “protezione soci”: chi e’ il beneficiario in caso di sinistro?

Art. 9) Morte - beneficiari
La somma assicurata per il caso di Morte viene liquidata dalla Società in parti uguali ai beneficiari designati, in difetto di designazione, agli eredi legittimi dell’Assicurato.
È utile anche precisare che la designazione del beneficiario di una polizza sulla vita può avvenire anche non all’atto della stipula del contratto, ma successivamente, mandando comunicazione per iscritto alla compagnia oppure, ancora, inserendo il nominativo prescelto direttamente nel proprio testamento. Ovviamente in caso di vita il beneficiario è l'assicurato stesso.

3 persone

3.2 on the move

	massimale
Costo annuale per ogni modulo 50,00 EUR	per il caso morte 100.000,00 EUR
	per invalidità permanente 100.000,00 EUR

Saranno assicurati automaticamente **tutti i veicoli aziendali:** il massimale scelto sarà suddiviso in parti uguali tra tutti i veicoli in uso all'azienda. Per aumentare il massimale per veicolo si possono acquistare più moduli

sintesi **l’assicuratore copre** gli infortuni subiti dal conducente in relazione alla guida di veicoli e nella sua qualità di pedone a seguito di investimento durante le operazio-ne di salita, discesa e raggiungimento del veicolo o mentre attende, in caso di fermata per guasto, alle operazioni per la ripresa della marcia ovvero di soccorso verso altre persone infortunate o verso uno o più veicoli, propri o di terzi.

Sono considerati infortuni anche:
- l'asfissia causata da gas di scarico; l'annegamento;
- l'assideramento od il congelamento;
- i colpi di sole o di calore

l’assicuratore non copre
se il conducente risulta persona affetta da epilessia, tossicodipendenza, alcoolismo, infermità men-tali o non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi gli infortuni derivanti:
- da partecipazione a gare, corse e relative prove ed allenamenti;
- da stato di intossicazione acuta alcoolica alla guida;
- a conducenti non abilitati alla guida di veicoli;
- da dolo dell'Assicurato.

Sono escluse le ernie e le conseguenze di cure mediche e di trattamenti chirurgici non resi necessari da un infortunio.

franchigia **3%** relativa al 15% (se l’Invalidità Permanente supera il 15% il risarcimento verrà corrisposto integralmente sulla base delle Tabelle INAIL senza franchigia)

Leggi tutto su http:\\www.aster-italia.it > click su > pass-cat > Assicurazioni > On the move

Cosa assicura la “on the move”?

La polizza copre gli infortuni subiti dal conducente in relazione alla guida di veicoli e nella sua qualità di pedone a seguito di investimento durante le operazione di salita, discesa e raggiungimento del veicolo o mentre attende, in caso di fermata per guasto, alle operazioni per la ripresa della marcia ovvero di soccorso verso altre persone infortunate o verso uno o più veicoli, propri o di terzi.

La “on the move” prevede la comunicazione delle generalità dei conducenti o le targhe dei veicoli aziendali?

NO, l'azienda acquista uno o più moduli e tutti i conducenti saranno automaticamente assicurati per una somma pari al massimale diviso il numero dei veicoli di proprietà o in uso all'azienda al momento del sinistro.

La “on the move” che ho fatto con altra compagnia costa un po' meno!

E' possibile che il costo possa essere inferiore ma, certamente, la sua polizza è nominativa o sulla targa. La particolarità di “on the move” è che, automaticamente, sono assicurati tutti i conducenti dei veicoli di proprietà o in uso all'azienda compreso il veicolo sostitutivo quando quello aziendale è in manutenzione, quello che il titolare o il dipendente mette a disposizione in comodato all'azienda, quello in leasing o noleggio e via dicendo. Il costo è poca cosa rispetto alla non copertura se capita un sinistro importante su quel veicolo che ci siamo “dimenticati”, ahimè, di assicurare.

Ho aderito alla “on the move”: si può detrarre come costo aziendale?

Un costo è deducibile solo se inerente e documentato. Un costo è inerente solo se è riferibile all’attività dell’impresa e se tiene anche conto delle sue dimensioni e delle sue esigenze promozionali. Con riferimento quindi al principio di inerenza di un costo, la polizza infortuni conducenti di veicoli aziendali si riferisce alle attività da cui derivano i ricavi e pertanto – a nostro parere – SI, il costo è deducibile.

La polizza di infortuni conducenti veicoli aziendali “on the move” prevede franchigie?

SI, prevede una franchigia del 3% che però non viene applicata se l'invalidità accertata è superiore al 15%. Se l'invalidità accertata è superiore al 60% verrà attribuito, senza applicazione di franchigia, il 100% della somma assicurata per veicolo.

La polizza di infortuni conducenti “on the move” esclude la guida di alcuni veicoli?

NO, copre il conducente sia alla guida di autovetture, autocarri, biciclette, ciclomotori sia come pedone con il 100% della somma assicurata per veicolo. Tutti gli altri veicoli (motocicli, macchine operatrici, macchine agricole, autobus) sono comunque coperti con il 70% della somma assicurata per veicolo e, in ogni caso per essere assicurati, devono essere comunque intestati o in uso all'azienda.

Disclaimer

Esonero di responsabilità

Questo documento è stato elaborato per raccoglie le domande frequenti poste dai soci e non rappresenta una polizza di assicurazione. Le coperture descritte sono soggette ai termini, condizioni e limitazioni delle relative polizze assicurative reperibili su http:\\www.aster-italia.it > pass-cat > assicurazioni > es *responsabilità civile* > condizioni contrattuali. Questo documento non modifica o estende la copertura fornita o assume continuità al di là della data di scadenza. Esso non conferisce alcun diritto relativo alle polizze assicurative a nessun titolo.